

STATUTO DELLA

FONDAZIONE COMELICO DOLOMITI - CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO

TITOLO I°: DENOMINAZIONE, FINALITA', FONDATORI

ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE - SEDE)

1. E' costituita su iniziativa della Regione Veneto, della Provincia di Belluno, della Unione Montana Comelico una Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero".

2. La Fondazione ha sede in Santo Stefano di Cadore (Belluno) 32045, in Via Dante Alighieri n. 3 presso la sede dell'Unione Montana Comelico.

Essa svolge la sua attività eminentemente all'interno della Regione del Veneto, pur collaborando anche con realtà esterne.

ARTICOLO 2 (SCOPI E FINALITA')

1. La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha come finalità principale la ricerca, lo studio, la conoscenza degli antichi rapporti e dei valori culturali e sociali delle Comunità alpine transfrontaliere, nonché la collaborazione tra la Comunità del Comelico e le Comunità confinanti del Veneto, Osttirolo, Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano nell'area delle Dolomiti e in generale nelle terre alte alpine.

2. Essa si propone altresì di:

a) - promuovere e sostenere iniziative culturali e scientifiche, di svolgere attività di divulgazione e promozione cultu-

rare, realizzare attività formative e di ricerca anche in collegamento con le scuole, le Università ed altre Istituzioni scientifiche e/o culturali Nazionali ed Internazionali, con particolare riguardo alle iniziative finanziate dai programmi di cooperazione territoriale promossi dall'Unione Europea, nonché dalla Regione e dallo Stato italiano;

b) - sostenere e sviluppare la creatività e la ricerca letteraria, artistica e scientifica a difesa e valorizzazione dei valori umani ed etici e delle tradizioni culturali e religiose del Comelico;

c) - sostenere le minoranze linguistiche e socio culturali considerandole quale valore e risorsa culturale ed identitaria;

d) - promuovere ricerche, azioni, attività e momenti di incontro tra le parti sociali per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio e per lo sviluppo equilibrato dell'economia montana del Comelico (turismo, artigianato, industria, agricoltura, attività silvo pastorali, produzioni tipiche);

e) - sviluppare un partenariato euroalpino promuovendo l'incontro, la conoscenza, lo scambio, l'adeguamento reciproco, la collaborazione e la solidarietà tra gli abitanti del Comelico e le comunità delle Dolomiti e dell'arco Alpino.

3. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

4. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) - stipulare ogni atto o contratto per gestire finanziare le proprie attività, nonché stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, idonee al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) - stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di determinate attività;

c) - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché concorrere alla costituzione degli stessi;

d) - svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi e degli articoli accessori di pubblicità.

ARTICOLO 3 (PATRIMONIO ED ENTRATE)

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, dai titoli azionari ed obbligazionari pubblici e privati, dalle somme di denaro provenienti da contributi pubblici della Regione, della Provincia, della Comunità Montana, dei Comuni, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, il tutto come descritto nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante.

2. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di somme di denaro

per contributi pubblici e privati con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

4. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

a) redditi derivanti dal patrimonio di cui ai commi precedenti o quote del patrimonio medesimo, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;

b) ogni altro contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) gli eventuali proventi derivanti dalle iniziative culturali, scientifiche ed editoriali promosse dalla fondazione o partecipate da essa.

ARTICOLO 4 (FONDATORI)

1. Sono soci Fondatori della Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero:

- la Regione Veneto;

- la Provincia di Belluno;

- l'Unione Montana Comelico.

2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire, con voto unanime, la qualifica di Fondatore a soggetti che espressamente lo richiedano con istanza formale al Presidente, entro

due anni dalla data di costituzione della Fondazione.

La delibera del Consiglio dovrà anche definire le modalità e i termini di ammissione alla Fondazione con la qualifica di cui sopra.

ARTICOLO 5 (SOCI ONORARI)

1. Presso la Fondazione è istituito l'Albo d'Onore dei Soci Onorari nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti Pubblici e Privati nonché le persone fisiche che abbiano contribuito con apporto di risorse finanziarie o meriti culturali o professionali al perseguimento dei fini statutari.

2. La qualità di socio si perde per estinzione, recesso, esclusione o decesso.

TITOLO II°: ORGANI

ARTICOLO 6 (ORGANI DELLA FONDAZIONE)

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato scientifico;
- d) il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 7 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto o da un suo delegato;
- b) da un membro nominato dalla Provincia di Belluno;

c) da un membro nominato dall'Unione Montana Comelico;

2. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati alla scadenza, per non più di un secondo mandato.

3. Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto nel caso di dimissione della maggioranza dei suoi membri, ovvero di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie accertate dal Revisore dei Conti.

Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione sciolto o scaduto per qualsiasi causa, resta comunque in carica per lo svolgimento dell'attività ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio.

ARTICOLO 8 (POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento e di statuto ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. In particolare provvede:

a) a stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi da riassumere in un documento programmatico;

b) entro il mese di dicembre di ogni anno a deliberare il bi-

lancio preventivo per l'esercizio seguente;

c) entro il mese di aprile di ogni anno, a deliberare, su relazione del Presidente, il conto consuntivo dell'esercizio precedente:

d) alla nomina del Vice Presidente scelto tra i suoi membri;

e) ad amministrare il patrimonio della Fondazione ed a prendere ogni inerente decisione;

f) alla destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove maggiori entrate;

g) a nominare il Comitato Scientifico;

h) a deliberare circa la nomina, la cessazione ed il trattamento del personale della Fondazione ed a stipulare idonee convenzioni per consulenze e prestazioni qualora necessario;

i) alla nomina dell'Istituto di Credito Tesoriere e dei preposti ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito;

l) alla stipula di tutte le convenzioni attinenti l'attività della Fondazione;

m) ad eventuali modifiche con voti unanimi allo Statuto della Fondazione.

n) a qualsiasi altro atto afferente al governo della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può adottare regolamenti interni per la disciplina di aspetti del funzionamento e dell'attività della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare speciali inca-

richi a propri componenti e nominare Procuratori Speciali per singoli atti.

Può pure nominare, anche al di fuori dei suoi membri, un Segretario che predispone, redige e sottoscrive i relativi verbali.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore generale della Fondazione con l'incarico di sovrintendere allo svolgimento delle attività della stessa e di curare la sua gestione amministrativa.

6. I poteri del Direttore sono determinati dal Consiglio di Amministrazione nel disciplinare d'incarico e, in tal caso, compete al Direttore lo svolgimento dei compiti di Tesoriere e di Segretario.

7. Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non spetta di norma alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Con specifica delibera consiliare adottata con voti unanimi possono essere attribuite remunerazioni ai componenti ai quali vengano affidati incarichi particolari.

ARTICOLO 9 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso.

In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

2. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno due componenti su tre.

In via ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

ARTICOLO 10 (PRESIDENTE)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo interno il Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; essi durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati.

2. Spetta al Presidente la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.

3. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale con la facoltà di nominare avvocati e procuratori ed inoltre:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;

b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari deliberati;

c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

d) cura l'osservanza dello Statuto;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ai rapporti con le autorità tutorie.

4. Il Consiglio può delegare al Presidente e/o ai Consiglieri,

nei limiti dell'ordinaria amministrazione, le proprie facoltà.

ARTICOLO 11 (COMITATO SCIENTIFICO)

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico determinandone le regole per il funzionamento, nominandone il Presidente e i componenti, determinando la durata in carica dei medesimi.

2. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e potrà essere sentito nella predisposizione delle attività connesse alle finalità istituzionali.

ARTICOLO 12 (REVISORE DEI CONTI)

1. La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata da un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Esso è scelto fra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta.

3. Il Revisore può compiere atti di ispezione e di controllo, redige la relazione sul conto consuntivo prima dell'esame di questo da parte del Consiglio.

ARTICOLO 13 (DIRETTORE GENERALE)

1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei membri appartenenti al Consiglio medesimo.

Sovrintende allo svolgimento delle attività della Fondazione, propone l'assunzione dei dipendenti i programmi di lavoro e le

iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo.

2. Il Consiglio di Amministrazione conferisce con voti unanimi al Direttore Generale tutti i poteri che ritiene necessari allo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione a lui demandati ai sensi del precedente articolo.

3. Il direttore generale nell'ambito delle proprie attribuzioni svolge anche funzioni di Segretario della Fondazione, redige e sottoscrive i relativi verbali.

TITOLO III°: ESERCIZIO FINANZIARIO E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 14 (ESERCIZIO FINANZIARIO)

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione deve essere redatto ed approvato con voti unanimi entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto ed approvato con voti unanimi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente; l'eventuale residuo attivo del bilancio deve essere devoluto come segue: il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per promuovere nuove iniziative comunque rientranti tra gli scopi sociali di cui all'articolo 2 (due).

E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indi-

retto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 15 (SCIOGLIMENTO)

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Essa può sciogliersi per concorde e unanime volontà di tutti i Soci Fondatori, secondo le modalità previste dall'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 361/2000.

In questo caso il Consiglio di Amministrazione potrà proporre l'estinzione all'Autorità competente; a tale Autorità spetterà accertare, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del Codice Civile e dare comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al Tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. In caso di scioglimento della Fondazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con voti unanimi, secondo le modalità dell'articolo 27 del Codice Civile, i beni immobili e quelli mobili verranno devoluti all'Unione Montana Comelico.

ARTICOLO 16 (RINVIO)

1. Per quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

F.to Viviana Ferrario

F.to Daniela Larese Filon

F.to Menia Anna

F.to Maurizio Malvagna notaio